

## Condizioni generali delle assicurazioni di protezione giuridica privata e mobilità

**LJ**

LJGA02-I3 – edizione 01.01.2018

### Indice

#### A. Disposizioni generali

- Art. 1** Assicuratore che assume il rischio
- Art. 2** Società gestore dei sinistri
- Art. 3** Condizioni d'adesione
- Art. 4** Proposta d'assicurazione
- Art. 5** Inizio della copertura assicurativa
- Art. 6** Reticenza
- Art. 7** Periodo d'assicurazione
- Art. 8** Durata e disdetta del contratto d'assicurazione
- Art. 9** Fine del contratto d'assicurazione
- Art. 10** Rischi coperti
- Art. 11** Richiesta d'aumento del rischio coperto
- Art. 12** Prestazioni assicurate
- Art. 13** Limitazioni delle prestazioni
- Art. 14** Prestazioni e spese non assicurate
- Art. 15** Validità territoriale
- Art. 16** Validità temporale

#### B. Protezione giuridica privata

- Art. 17** Qualità e rischi assicurati
- Art. 18** Rischi non assicurati ed esclusioni generali

#### C. Protezione giuridica mobilità

- Art. 19** Qualità e rischi assicurati
- Art. 20** Rischi non assicurati ed esclusioni generali

#### D. Premi

- Art. 21** Pagamento dei premi
- Art. 22** Bonus famiglia
- Art. 23** Diffida, intimazione ed esecuzione
- Art. 24** Modifica delle tariffe dei premi

#### E. Sinistri

- Art. 25** Annuncio di sinistro
- Art. 26** Gestione dei casi di sinistro
- Art. 27** Libera scelta dell'avvocato
- Art. 28** Procedura applicabile in caso di divergenza di opinioni
- Art. 29** Violazione degli obblighi in caso di sinistro

#### F. Altre disposizioni

- Art. 30** Dovere d'informare
- Art. 31** Adeguamento delle condizioni d'assicurazione
- Art. 32** Comunicazioni
- Art. 33** Trattamento dei dati personali dell'assicurato
- Art. 34** Giurisdizione e foro competente
- Art. 35** Diritto applicabile

### A. Disposizioni generali

#### Art. 1 Assicuratore che assume il rischio

L'assicuratore che assume il rischio dell'assicurazione di protezione giuridica privata e mobilità è il Groupe Mutuel Assicurazioni GMA SA (qui di seguito «GMA SA»).

#### Art. 2 Società gestore dei sinistri

GMA SA ha affidato la gestione dei sinistri a Dextra Protezione giuridica SA, Hohlstrasse 556, 8048 Zurigo (qui di seguito «Dextra»).

#### Art. 3 Condizioni d'adesione

Qualsiasi persona fisica domiciliata in Svizzera può richiedere di sottoscrivere l'assicurazione di protezione giuridica privata e/o mobilità.

#### Art. 4 Proposta d'assicurazione

1. La firma della proposta d'assicurazione non rappresenta una richiesta di offerta, bensì una richiesta formale del proponente a GMA SA di voler sottoscrivere un contratto d'assicurazione di protezione giuridica. Ai sensi dell'articolo 1 della Legge sul contratto d'assicurazione (LCA), il proponente è vincolato a GMA SA per 14 giorni.
2. La proposta, in genere, deve essere trasmessa per iscritto, tramite il modulo fornito da GMA SA. Il proponente deve rispondere a tutte le domande che figurano nella proposta d'assicurazione in modo completo e conforme al vero. È altresì responsabile della conformità delle risposte fornite per iscritto da terzi o da un intermediario. Il proponente deve autorizzare i terzi a mettere a disposizione di GMA SA tutti i documenti e le informazioni che risulteranno necessari.
3. GMA SA si riserva il diritto di accettare o di rifiutare la proposta d'assicurazione, senza obbligo di motivare la decisione presa.

## **Art. 5 Inizio della copertura assicurativa**

1. Il contratto d'assicurazione è stipulato nel momento in cui GMA SA comunica al proponente di avere accettato la proposta.
2. La copertura assicurativa inizia a decorrere dalla data di entrata in vigore indicata nella polizza assicurativa.

## **Art. 6 Reticenza**

Qualora la persona assicurata o il suo rappresentante legale, al momento della stipulazione del contratto d'assicurazione, omettesse o dichiarasse in modo inesatto un fatto importante di cui era a conoscenza o che era tenuto a conoscere (reticenza), GMA SA ha il diritto di recedere dal contratto, per iscritto, entro quattro settimane dal momento in cui è venuto a conoscenza di tale reticenza.

## **Art. 7 Periodo d'assicurazione**

Il periodo d'assicurazione corrisponde ad un anno civile, ossia dal 1° gennaio al 31 dicembre.

## **Art. 8 Durata e disdetta del contratto d'assicurazione**

1. Il contratto concluso non prevede limiti di durata.
2. Il contratto può essere disdetto individualmente dalla persona assicurata o da GMA SA per la data di scadenza contrattuale indicata nella polizza e successivamente ogni anno, con preavviso di sei mesi in ogni caso.
3. Per ogni sinistro che prevede una prestazione la persona assicurata ha il diritto di disdire il contratto entro 10 giorni dalla data in cui viene a conoscenza dell'avvenuto pagamento della somma del sinistro. Qualora la persona assicurata disdicesse il contratto, l'assicurazione cesserebbe di produrre i propri effetti quattordici giorni dopo la notifica della disdetta a GMA SA. Se la disdetta del contratto da parte della persona assicurata avviene nell'anno successivo a quello in cui la copertura assicurativa è entrata in vigore, GMA SA mantiene il diritto al premio per il periodo d'assicurazione in corso. Negli altri casi, il premio deve essere corrisposto esclusivamente fino alla fine del contratto.
4. Per ogni sinistro che prevede una prestazione GMA SA ha il diritto di disdire il contratto al più tardi al pagamento dell'indennità. Qualora GMA SA disdicesse il contratto, l'assicurazione cesserebbe di produrre i propri effetti quattordici giorni dopo la notifica della disdetta da parte di GMA SA.
5. GMA SA si riserva il diritto di recedere dal contratto in caso di frode o tentata frode.
6. La violazione del dovere di informare da parte di GMA SA al momento della sottoscrizione dà diritto alla persona assicurata di recedere dal contratto entro quattro settimane dalla data in cui viene a conoscenza della violazione e delle informazioni, ma non oltre l'anno seguente tale violazione. La disdetta produce i propri effetti non appena la suddetta giunge a GMA SA. Il premio deve essere corrisposto esclusivamente fino alla fine del contratto nel caso in cui quest'ultimo venga disdetto o estinto prima della sua scadenza.

7. La persona assicurata deve notificare la disdetta per lettera raccomandata e recante firma originale. Nella fattispecie, non sono ammesse le disdette trasmesse via fax o per e-mail (con o senza lettera di disdetta scannerizzata acclusa).

## **Art. 9 Fine del contratto d'assicurazione**

Il contratto d'assicurazione e il diritto alle prestazioni cessano:

- a. con il decesso dell'assicurato;
- b. con la disdetta del contratto d'assicurazione;
- c. con il recesso di GMA SA dal contratto d'assicurazione a seguito del mancato pagamento dei premi, conformemente all'articolo 21 cpv. 1 LCA;
- d. in caso di trasferimento del domicilio all'estero, alla data di partenza dal territorio svizzero comunicata alle autorità comunali o cantonali competenti.

## **Art. 10 Rischi coperti**

La polizza assicurativa precisa la variante di copertura scelta fra le seguenti opzioni:

- a. assicurazione «Protezione giuridica privata» (Legis<sup>privata</sup>);
- b. assicurazione «Protezione giuridica mobilità» (Legis<sup>strada</sup>);
- c. assicurazione combinata «Protezione giuridica privata» e «Protezione giuridica mobilità» (Legis<sup>duo</sup>).

## **Art. 11 Richiesta d'aumento del rischio coperto**

1. La proposta d'aumento del rischio coperto (ad esempio la sottoscrizione dell'assicurazione protezione giuridica combinata privata e mobilità in sostituzione dell'assicurazione protezione giuridica privata) è considerata come una proposta di sottoscrizione di un nuovo contratto ai sensi dell'articolo 1 LCA.
2. GMA SA si riserva il diritto di accettare o rifiutare tale proposta alle condizioni e nei termini stabiliti dall'articolo 1 LCA e dall'articolo 4 delle presenti condizioni generali dell'assicurazione.

Nella fattispecie, si applicano nuovamente le condizioni del contratto in materia di termine di disdetta e di termine d'attesa e, con la ripresa del contratto precedente, non sussistono diritti acquisiti.

## **Art. 12 Prestazioni assicurate**

### **1. Prestazioni interne**

In un caso giuridico coperto, l'assicurato può avvalersi della consulenza di specialisti di Dextra, essenzialmente avvocati e giuristi che difendono i suoi interessi. I costi dei dossier interni sono a carico di GMA SA.

### **2. Prestazioni esterne**

GMA SA garantisce all'assicurato, fino a concorrenza dell'importo di Fr. 250'000.– per ogni caso giuridico coperto, l'assunzione dei seguenti costi (lista esaustiva):

- a. i costi e gli onorari d'avvocato prima del processo o nel corso della procedura;
- b. i costi di perizia ordinati da Dextra o dal tribunale;
- c. le tasse di giustizia e altre spese giudiziarie poste a carico dell'assicurato, ad eccezione delle tasse e di altre spese derivanti dalla prima decisione penale (ad

esempio decreto d'accusa, decisione di multa, ecc.) o amministrativa (ad esempio avvertimento, revoca della patente, provvedimenti di educazione stradale, ecc.) in materia di circolazione stradale;

- d. le indennità giudiziarie da corrispondere alla controparte e a carico dell'assicurato. Le ripetibili o indennità giudiziarie riconosciute all'assicurato spettano a Dextra;
- e. le spese di trasferta dell'assicurato in caso di citazione in giustizia in qualità di imputato o parte al processo, nella misura in cui tali spese (tariffa trasporti pubblici) siano superiori a Fr. 100.–. In caso di trasferta all'estero, le spese sono rimborsate, se vi è stato precedentemente un accordo con Dextra;
- f. le spese d'incasso delle indennità accordate all'assicurato, fino al conseguimento di un attestato di carenza di beni provvisorio o definitivo o alla comminatoria di fallimento. Se il procedimento d'incasso di cui sopra ha luogo al di fuori della Svizzera, tali spese d'incasso sono coperte fino a concorrenza di un importo massimo di Fr. 5'000.–;
- g. le spese di una mediazione d'intesa con Dextra;
- h. la cauzione penale per evitare una detenzione preventiva. Questa prestazione viene concessa esclusivamente a titolo di anticipo e deve essere rimborsata a Dextra.

Qualora dallo stesso sinistro, o da fatti ad esso riconducibili, risultassero diversi litigi, questi sono considerati in maniera globale come un unico caso giuridico.

## **Art. 13 Limitazioni delle prestazioni**

### **1. Valore litigioso minimo**

I casi dal valore litigioso inferiore a Fr. 2'000.– danno diritto esclusivamente ad un intervento del servizio giuridico di Dextra (prestazioni interne).

Se il valore litigioso è inferiore a Fr. 2'000.–, l'assicurazione delle prestazioni esterne è comunque garantita se l'assicurato è perseguito in giudizio e se la controparte è rappresentata da un avvocato.

### **2. Consultazione giuridica**

- a. Dextra concede all'assicurato una consultazione giuridica negli ambiti definiti all'art. 17 cpv 2 let. k.
- b. La consultazione giuridica è in pratica gestita all'interno, da un avvocato di Dextra o dal personale del centro di assistenza ai clienti di Dextra. Se necessario, la prestazione è fornita da un avvocato indipendente (avvocato esterno), un notaio o un mediatore.
- c. In tutti i casi, le spese di consultazione giuridica a carico dell'assicurazione non superano l'importo di Fr. 500.– per litigio (IVA inclusa).
- d. È accordata una sola consultazione giuridica per un solo ed unico avvenimento.

### **3. Diritto di vicinato**

Per le controversie disciplinate dal diritto di vicinato, definite all'art. 17 cpv. 2 let. j, le prestazioni esterne sono a carico dell'assicuratore fino a concorrenza di un importo massimo di Fr. 10'000.– per caso giuridico.

## **Art. 14 Prestazioni e spese non assicurate**

Le prestazioni e le spese sottostanti non sono assicurate:

- a. il danno subito dall'assicurato;
- b. le spese che incombono a terzi o ad un'assicurazione di responsabilità civile;
- c. le multe a cui l'assicurato viene condannato;
- d. le spese per le analisi del sangue o analisi analoghe e per esami medici richiesti nell'ambito di un'istruzione penale o da un'autorità amministrativa;
- e. le spese dei corsi di educazione stradale imposti da un'autorità amministrativa o giudiziaria.

## **Art. 15 Validità territoriale**

In funzione del rischio (litigio) assicurato (cfr. i seguenti art. 17.2 e 19.2), sono possibili le seguenti coperture territoriali:

### **1. Svizzera**

La copertura Svizzera è valida per i casi giuridici sopraggiunti in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, a condizione che il foro giuridico competente sia ubicato nei territori di cui sopra, che il diritto dei suddetti paesi sia applicabile e che la sentenza benefici dell'esecutività nei territori di cui sopra.

### **2. Europa**

La copertura Europa è valida per i casi giuridici sopraggiunti in Svizzera, nel resto dell'Europa (delimitato ad Est degli Urali) e negli Stati confinanti con il Mediterraneo, a condizione che il foro giuridico competente per la difesa degli interessi dell'assicurato sia ubicato nei territori di cui sopra, che il diritto comunitario europeo o nazionale di uno dei suddetti paesi sia applicabile e che la sentenza benefici dell'esecutività nei territori di cui sopra.

### **3. UE/SEE**

La copertura UE/SEE è valida per i casi giuridici sopraggiunti in Svizzera o nell'area UE/SEE, a condizione che il foro giuridico competente sia ubicato nei territori di cui sopra, che il diritto dei suddetti paesi sia applicabile e che la sentenza benefici dell'esecutività nei territori di cui sopra.

## **Art. 16 Validità temporale**

### **1. Data determinante**

Sono coperti i casi giuridici risultanti da un avvenimento insorto durante il periodo di validità del contratto e comunicati a Dextra durante tale periodo.

È considerata come data determinante:

- a. nel diritto della responsabilità civile: la data dell'avvenimento che ha provocato il danno;
- b. nel diritto delle assicurazioni: la data dell'avvenimento che fa nascere il diritto a una prestazione; in materia d'invalidità, l'avvenimento che fa nascere il diritto è la data dell'incidente o, per i casi di malattia, la data dell'inizio dell'incapacità al lavoro; quando non si tratta di una richiesta di prestazione, si considera la data della notifica, da parte dell'istituto assicurativo, della decisione contestata;
- c. nel diritto dei contratti: la data della violazione pretesa o effettiva di un obbligo contrattuale;

- d. nel diritto penale e penale-amministrativo: la data della violazione pretesa o effettiva di una disposizione legale;
- e. nel diritto delle persone, della famiglia, delle successioni: la data dell'avvenimento che fa nascere l'esigenza di informazioni;
- f. nel diritto di vicinato, di proprietà e altri diritti reali: il momento in cui l'assicurato o un terzo non adempie a un obbligo, la cui violazione necessita la tutela degli interessi dell'assicurato;
- g. nel diritto della proprietà per piani: la data della violazione presunta o effettiva di una disposizione legale o regolamentare.

## 2. Termine di attesa

Per ogni litigio risultante da contratti, dal diritto di proprietà e di vicinato, nonché per le consultazioni giuridiche ai sensi dell'art. 17 cpv. 2 lett. k delle presenti condizioni generali d'assicurazione, la copertura assicurativa comincia a decorrere tre mesi dopo la data d'entrata in vigore dell'assicurazione.

Il termine di attesa non si applica tuttavia nel caso in cui sia stata stipulata in precedenza un'assicurazione per lo stesso rischio presso un altro assicuratore e non ci sia stata interruzione di copertura.

## B. Protezione giuridica privata

### Art. 17 Qualità e rischi assicurati

#### 1. Qualità assicurate

La persona assicurata è coperta in qualità di:

- a. persona privata;
- b. persona che esercita un'attività professionale dipendente;
- c. inquilino;
- d. parte a un contratto definita dall'art. 17. cpv. 2 lett. f;
- e. pedone, ciclista, cavaliere;
- f. persona che pratica un'attività sportiva;
- g. passeggero di mezzi di trasporto di qualsiasi natura;
- h. proprietario di un bene immobiliare in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein in cui abita e il cui valore assicurativo non supera i 2 milioni di franchi.

#### 2. Rischi assicurati

##### a. Diritto della responsabilità civile

Litigi dell'assicurato risultanti dalle sue pretese legali per il risarcimento del danno subito al momento di un avvenimento di cui un terzo risponde extracontrattualmente in virtù di una responsabilità delittuale o oggettiva. Pretese dell'assicurato che derivano dalla legge federale concernente le vittime di reati.

La copertura Europa è valida per i presenti litigi.

##### b. Diritto delle assicurazioni

Litigi dell'assicurato risultanti dai suoi rapporti con istituti assicurativi, casse malati e casse di pensioni, privati o pubblici, siti in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

La copertura Svizzera è valida per i presenti litigi.

##### c. Contratto di lavoro

Controversie dell'assicurato con il suo datore di lavoro in base ad un contratto di lavoro o un rapporto di servizio.

In questi casi, la copertura assicurativa è accordata per intero fino a concorrenza di un valore litigioso di Fr. 100'000.– Oltre tale importo, l'assunzione è stabilita proporzionalmente in funzione del rapporto tra la somma di Fr. 100'000.– e l'ammontare del valore litigioso. Quest'ultimo corrisponde al totale del credito e non ad eventuali richieste parziali. In caso di domanda riconvenzionale, i valori litigiosi vengono sommati fra loro.

La copertura Svizzera è valida per i presenti litigi.

##### d. Contratto di locazione

Litigi dell'assicurato con il locatore dell'appartamento o della casa che abita.

La copertura Svizzera è valida per i presenti litigi.

##### e. Contratto di appalto

Litigi dell'assicurato risultanti da un contratto di appalto riguardo all'immobile assicurato, purché i lavori non richiedano alcuna autorizzazione ufficiale.

Nei casi in cui sia necessaria un'autorizzazione ufficiale, tali litigi sono coperti esclusivamente se il costo totale di costruzione è inferiore a Fr. 100'000.–.

La copertura UE/SEE è valida per i presenti litigi.

##### f. Diritto dei consumatori e dei contratti

Litigi dell'assicurato che risultano dai seguenti contratti (lista esaustiva):

- compravendita (E-commerce incluso),
- permuta,
- donazione,
- locazione,
- affitto,
- leasing,
- prestito,
- deposito,
- trasporto,
- credito al consumo,
- carta di credito,
- mandato propriamente detto,
- abbonamento,
- telecomunicazioni,
- viaggio a prezzo forfetario.

La copertura UE/SEE è valida per i presenti litigi.

##### g. Diritto penale e amministrativo

Difesa dell'assicurato in procedure penali o penali-amministrative dirette contro lo stesso per infrazioni commesse per negligenza. Se l'assicurato viene accusato di un'infrazione intenzionale, Dexra non fornisce alcuna prestazione fino a che, con sentenza definitiva, non sia pronunciata un'assoluzione totale dell'assicurato, nel merito, o riconosciuto l'esistenza di una situazione di legittima difesa o di uno stato di necessità. L'assoluzione non deve essere legata ad un risarcimento al querelante o all'assunzione totale o parziale delle spese di giudizio da parte dell'assicurato. Intervento dell'assicurato in qualità di parte civile per fare valere i propri diritti, qualora tale intervento fosse necessario per il risarcimento danni in seguito a lesioni corporali.

La copertura Europa è valida per i presenti litigi.

##### h. Diritto della proprietà e altri diritti reali

Litigi dell'assicurato in qualità di proprietario d'immobile che riguardano (lista esaustiva):



- le servitù e gli oneri fondiari iscritti nel registro fondiario a carico o a favore dell’immobile assicurato,
  - i litigi risultanti dai confini della proprietà dell’immobile assicurato.
- La copertura Svizzera è valida per i presenti litigi.
- i. Diritto della proprietà per piani  
Litigi dell’assicurato con altri proprietari della proprietà per piani riguardanti la ripartizione delle spese comuni tra comproprietari.  
La copertura Svizzera è valida per i presenti litigi.
- j. Diritto di vicinato  
Litigi dell’assicurato in materia di diritto civile con i vicini diretti, in qualità di proprietario d’immobile, nei seguenti casi (lista esaustiva):
- ostruzione della visuale;
  - manutenzione e distanza dai confini di piante e siepi.
  - emissioni (rumore, fumo, odori).
- Nell’ambito sopra citato, le prestazioni sono limitate a Fr. 10’000.– per litigio (cfr. art. 13 cpv. 3).
- La copertura Svizzera è valida per i presenti litigi
- k. Diritto delle persone, della famiglia (diritto del divorzio escluso), delle successioni  
Negli ambiti di cui sopra, le prestazioni sono limitate a Fr. 500.– per litigio, IVA inclusa (cfr. art. 13 cpv. 2 lett. c).
- La copertura Svizzera è valida per i presenti litigi.

## Art. 18 Rischi non assicurati ed esclusioni generali

1. I casi non menzionati dall’articolo 17 cpv. 2, ad esempio il diritto fiscale ed altre contribuzioni pubbliche, il diritto della proprietà intellettuale, il diritto delle società, il diritto pubblico in materia di costruzioni, della pianificazione del territorio, le controversie che coinvolgono un’associazione.
2. La copertura non è valida nei seguenti casi:
  - a. I litigi dell’assicurato in qualità di:
    - datore di lavoro;
    - sportivo professionista;
    - paziente o beneficiario di cure mediche e terapeutiche;
    - acquirente, proprietario, comodatario, locatario, detentore o conducente di veicoli a motore;
    - proprietario, comproprietario o proprietario per piani di un immobile commerciale;
    - locatore o sublocatore.
  - b. I litigi della persona assicurata correlati a:
    - l’acquisto/l’alienazione (vendita e permuta, donazione, ecc.) di immobili e terreni;
    - un pegno immobiliare;
    - un contratto relativo al godimento a tempo parziale di beni immobili (time-sharing);
    - la pianificazione, la costruzione, la trasformazione o la demolizione di edifici ed altre opere dell’assicurato a partire da un costo totale di costruzione di Fr. 100’000.–, se è necessaria un’autorizzazione ufficiale;
    - la realizzazione forzata di un immobile di cui l’assicurato è proprietario o l’ipoteca a favore di artigiani ed imprenditori;
3. Sono altresì da considerare rischi non assicurati le richieste di risarcimento, i procedimenti penali o penali-amministrativi e qualsiasi procedimento simile correlato alle succitate esclusioni.

## C. Protezione giuridica mobilità

### Art. 19 Qualità e rischi assicurati

#### 1. Qualità assicurate

La persona assicurata è coperta in qualità di:

- a. conducente autorizzato di qualsiasi veicolo che si trova nella circolazione stradale;
- b. proprietario, detentore dei veicoli destinati alla circolazione stradale (fino a un massimo di 3,5 t di peso totale e di 3,2 m di altezza), immatricolati a suo nome in Svizzera o nel Liechtenstein, compresi il veicolo di servizio messo a disposizione della persona assicurata;
- c. parte a un contratto ai sensi dell’art. 19 cpv. 2 lett. d);
- d. pedone, ciclista, cavaliere su strada pubblica, compresa l’utilizzazione di pattini, skateboard, monopattino;

- e. passeggero dei mezzi di trasporto di qualsiasi natura;
- f. detentore di una patente per veicoli destinati alla circolazione stradale.

## 2. Rischi assicurati

### a. Diritto penale e amministrativo

Difesa dell'assicurato nelle procedure penali o penali-amministrative dirette contro lui stesso per infrazioni alla legge nell'ambito delle disposizioni sulla circolazione stradale commesse per negligenza. Se l'assicurato viene accusato di un'infrazione intenzionale, Dextra non fornisce alcuna prestazione fino alla pronuncia con sentenza definitiva del riconoscimento di una situazione di legittima difesa o di uno stato di necessità.

Intervento dell'assicurato in qualità di parte civile per fare valere i propri diritti in seguito ad un infortunio coperto dalla presente assicurazione.

Procedure amministrative in merito alla patente, al libretto di circolazione dei veicoli immatricolati a nome dell'assicurato e alla tassazione di questi ultimi.

La copertura Europa è valida per i presenti litigi.

### b. Diritto della responsabilità civile

Litigi dell'assicurato risultanti dalle sue pretese legali in risarcimento del danno subito al momento di un avvenimento di cui un terzo risponde extracontrattualmente in virtù di una responsabilità delittuale o oggettiva. Pretese dell'assicurato che derivano dalla legge federale concernente le vittime di reati.

La copertura Europa è valida per i presenti litigi.

### c. Diritto delle assicurazioni

Litigi dell'assicurato risultanti dai suoi rapporti con istituti assicurativi, casse malati e casse di pensioni, privati o pubblici, siti in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

La copertura Svizzera è valida per i presenti litigi.

### d. Diritto dei contratti in materia di veicoli

Litigi risultanti da uno dei seguenti contratti, sottoscritti dalla persona assicurata (lista esaustiva):

- compravendita, leasing,
- riparazione/manutenzione,
- noleggio, prestito,

di veicoli immatricolati a nome della persona assicurata.

La copertura Svizzera è valida per i presenti litigi.

## Art. 20 Rischi non assicurati ed esclusioni generali

### 1. Diritto dei contratti

I litigi risultanti da contratti sottoscritti dalla persona assicurata a titolo commerciale.

### 2. Esclusioni generali

- a. La difesa dell'assicurato in qualità di conducente di un veicolo allorché non in possesso, al momento del sinistro, della necessaria patente.
- b. La difesa da pretese in responsabilità civile avanzate da terzi nei confronti dell'assicurato.
- c. I litigi riconducibili ad una partecipazione attiva a gare e competizioni di qualsiasi natura con un veicolo a motore.
- d. I litigi della persona assicurata con persone con cui condivide l'economia domestica e che hanno sotto-

scritto una polizza di protezione giuridica con GMA SA.

- e. I litigi dell'assicurato che derivano dalla sua partecipazione a risse e tafferugli.
  - f. I litigi dell'assicurato riconducibili alla perpetrazione intenzionale, nonché ai tentativi di crimini e altri delitti.
  - g. I litigi risultanti da eventi bellici, sommosse, scioperi, disordini di qualsiasi natura, terremoti, eruzioni vulcaniche, altre catastrofi naturali, nonché cambiamenti della struttura nucleare dell'atomo.
  - h. Le procedure dinanzi a giurisdizioni internazionali o sopranazionali.
  - i. Le controversie con gli avvocati, periti, ecc. incaricati per un caso coperto da Dextra, nonché i litigi con Dextra.
3. Sono altresì da considerare rischi non assicurati le richieste di risarcimento, i procedimenti penali o penali-amministrativi e qualsiasi procedimento analogo correlato alle succitate esclusioni.

## D. Premi

### Art. 21 Pagamento dei premi

1. I premi sono pagabili in Svizzera annualmente in anticipo; possono altresì essere corrisposti a rate semestrali, trimestrali o mensili, previo accordo speciale e con un supplemento per spese.
2. I premi devono essere corrisposti per il mese intero.

### Art. 22 Bonus famiglia

1. Se almeno una persona maggiorenne condivide l'economia domestica con una delle persone di cui sotto:
  - coniuge, concubino;
  - figli propri oppure del coniuge o concubino, minori di 25 anni;
  - genitori propri oppure del coniuge, concubino;
 un bonus famiglia può essere accordato sul premio delle corrispondenti assicurazioni delle persone menzionate nella lista di cui sopra.
2. L'ammontare del bonus famiglia è precisato nella polizza assicurativa.

### Art. 23 Diffida, intimazione ed esecuzione

1. Se il premio non viene pagato entro il termine, al debitore viene trasmesso per iscritto e a sue spese un'intimazione ad adempiere ai propri impegni di pagamento entro 14 giorni a decorrere dalla data d'invio della diffida, con avvertimento delle conseguenze della suddetta inadempienza. Se l'intimazione non produce effetti, l'obbligo di prestazioni si estingue alla scadenza di tale termine.
2. L'assicurato non può avanzare pretese di prestazioni per litigi correlati ad avvenimenti sopraggiunti nel periodo di sospensione dell'obbligo alle prestazioni, anche qualora il premio fosse successivamente corrisposto.
3. Se GMA SA procede con l'esecuzione nei confronti dell'assicurato, quest'ultimo può essere costretto a farsi carico delle spese amministrative derivanti.

## **Art. 24 Modifica delle tariffe dei premi**

1. GMA SA può adeguare le tariffe dei premi in funzione dell'evoluzione dei costi, dei sinistri e delle modifiche di legge.
2. GMA SA deve comunicare alla persona assicurata le nuove disposizioni del contratto almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo d'assicurazione. In tale caso, la persona assicurata ha il diritto di recedere dal contratto di assicurazione oggetto della modifica, con effetto a decorrere dalla fine del periodo di assicurazione in corso, entro 30 giorni dal momento in cui riceve la polizza o la notifica dell'aumento. La disdetta deve pervenire a GMA SA entro 30 giorni.
3. Se la persona assicurata non disdice il contratto, le modifiche apportate ai premi saranno considerate accettate.
4. Un cambiamento di tariffa conseguente alla perdita del diritto agli sconti o al bonus famiglia (comprese le modifiche derivanti dal termine di un'azione promozionale limitata nel tempo) non è considerato un cambiamento del premio ai sensi delle disposizioni di cui sopra. Il diritto di disdetta non è applicabile in questo caso.

## **E. Sinistri**

### **Art. 25 Annuncio di sinistro**

1. L'assicurato deve comunicare a Dextra, nel più breve tempo possibile a decorrere dal momento in cui avviene, o dalla constatazione dello stesso, qualsiasi sinistro le cui conseguenze prevedibili possono concernere l'assicurazione.

Per posta: Dextra Protezione giuridica SA  
Hohlstrasse 556  
8048 Zurigo

Per telefono: 044 296 64 62

Via Internet: [www.dextra.ch/legis](http://www.dextra.ch/legis)

### **Art. 26 Gestione dei casi di sinistro**

1. Dextra informa la persona assicurata dei propri diritti e avvia tutte le procedure necessarie per proteggere i suoi interessi.
2. La persona assicurata fornisce a Dextra le informazioni e le procure necessarie; consegnerà inoltre allo stesso tutti i documenti e le prove di cui dispone.
3. L'assicurato si astiene da qualsiasi intervento, allorché le trattative sono condotte da Dextra. L'assicurato non conferisce alcun mandato, non dà avvio ad alcun procedimento giudiziario e non conclude alcun tipo di transazione che comportino obblighi per Dextra e/o GMA SA.
4. L'assicurato autorizza Dextra ad entrare in possesso e ad utilizzare tutti i dati necessari a dirimere i casi legali in questione. Dextra è altresì abilitata a raccogliere presso terzi qualsiasi informazione utile e a consultare la documentazione ufficiale. Se necessario ai fini del caso giuridico, i dati possono essere trasmessi a terzi coinvolti nel caso o trasmessi all'estero. Dextra si impegna ad utilizza-

re le informazioni ottenute nel rispetto della privacy.

5. Fatto salvo espresso divieto da parte dell'assicurato, quest'ultimo autorizza Dextra a servirsi dei mezzi elettronici di comunicazione, quali e-mail, fax, ecc., per comunicare con lui o con altre parti. Il rischio che terzi non autorizzati accedano ai dati trasmessi non può essere escluso. Dextra declina qualsiasi responsabilità in merito alla possibilità che terzi non autorizzati ricevano, leggano, trasmettano, copino, utilizzino o manipolino informazioni e dati di qualsiasi natura trasmessi per via elettronica.

### **Art. 27 Libera scelta dell'avvocato**

1. L'assicurato, su richiesta, e previa autorizzazione da parte di Dextra, può liberamente scegliere e conferire mandato ad un avvocato territorialmente competente, nel caso in cui sia necessario l'intervento di un avvocato per difendere i suoi interessi.
2. L'assicurato può scegliere liberamente un avvocato territorialmente competente allorché, in vista di un procedimento giudiziario o amministrativo o in caso di conflitto di interessi, sia necessario ricorrere ad un mandatario esterno.
3. L'assicurato libera il proprio avvocato dal segreto professionale nei confronti di Dextra. L'assicurato lo autorizza, inoltre, ad informare Dextra in merito agli sviluppi del caso e a mettere a sua disposizione i principali atti del fascicolo.
4. L'assicurato e Dextra agiscono di comune accordo, nel caso in cui sia necessario nominare un avvocato all'estero.

### **Art. 28 Procedura applicabile in caso di divergenza di opinioni**

1. In caso di divergenza di opinioni tra l'assicurato e Dextra in merito alle misure da intraprendere per dirimere un caso giuridico coperto, Dextra motiva immediatamente per iscritto la soluzione da lui proposta e informa l'assicurato del suo diritto di ricorrere, entro 30 giorni, al procedimento arbitrale seguente.
2. L'assicurato e Dextra designano di comune accordo un arbitro unico. Quest'ultimo decide tramite un solo scambio epistolare e imputa alle parti le spese della procedura in funzione del risultato. In caso di disaccordo riguardo la designazione dell'arbitro unico, si applicano le disposizioni del Codice di procedura civile svizzero.

### **Art. 29 Violazione degli obblighi in caso di sinistro**

1. Se l'assicurato viola in modo colposo i propri obblighi contrattuali o legali, Dextra e GMA SA hanno il diritto di ridurre le proprie prestazioni nella misura in cui a tale violazione sono conseguite spese supplementari.
2. Se un mandato è attribuito a un avvocato, se un'azione legale è avviata o se un ricorso è inoltrato prima che Dextra conceda la propria autorizzazione, può rifiutare totalmente l'assunzione delle spese.

## F. Altre disposizioni

### Art. 30 Doveri d'informare

1. I cambi di indirizzo e stato civile, così come i decessi, devono essere comunicati a GMA SA per iscritto, salvo disposizioni contrarie, entro 30 giorni. In caso di mancata notifica o di notifica tardiva, i danni e le spese a carico di Dextra e GMA SA possono essere reclamati all'assicurato.
2. Qualsiasi cambiamento che possa incidere sulle condizioni per l'assegnazione di un bonus famiglia, secondo la definizione di cui all'art. 22, deve essere comunicato per iscritto a GMA SA entro 30 giorni.
3. Se l'assicurato trasferisce il proprio domicilio o la propria residenza fuori della Svizzera, deve darne comunicazione per iscritto a GMA SA entro 30 giorni e deve fornirgli un attestato di partenza rilasciato dal comune o dal cantone di appartenenza. Se l'assicurato omette di effettuare tale notifica, GMA SA può porre fine alla copertura a partire dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, con effetto a decorrere dal mese durante il quale la partenza dalla Svizzera è stata comunicata all'autorità comunale o cantonale competente.

### Art. 31 Adeguamento delle condizioni d'assicurazione

1. GMA SA ha il diritto di adeguare le condizioni di assicurazione, se si verificano importanti modifiche negli ambiti sotto elencati:
  - a. ampliamento del monopolio accordato agli avvocati,
  - b. modifica delle basi legali che regolano la protezione giuridica,
  - c. modifica della legislazione svizzera.
2. Le nuove condizioni si applicano se sono adeguate secondo il primo capoverso, nel corso del periodo di validità dell'assicurazione. GMA SA comunica per iscritto alla persona assicurata tali adeguamenti. I contraenti non disposti ad accettare tali adeguamenti possono disdire il contratto in questione, con effetto a decorrere dalla data dell'adeguamento. Se, entro 25 giorni, GMA SA non riceve alcuna disdetta, le nuove disposizioni sono accettate.

### Art. 32 Comunicazioni

1. Le dichiarazioni e le comunicazioni di cui l'assicurato è responsabile relativamente alla gestione dei contratti devono essere indirizzate alla sede amministrativa di GMA SA.

Per posta: Groupe Mutuel Assicurazioni GMA SA  
Rue des Cèdres 5  
Casella postale  
1919 Martigny

Per telefono: 0848 803 222

Via e-mail: [clienti@groupemutuel.ch](mailto:clienti@groupemutuel.ch)
2. Le dichiarazioni e le comunicazioni di cui l'assicurato è responsabile nell'ambito di un sinistro devono essere indirizzate alla sede amministrativa di Dextra Protezione giuridica SA o a una delle sue agenzie ufficiali.

3. Le comunicazioni da parte di Dextra o di GMA SA sono validamente inviate all'ultimo indirizzo in Svizzera indicato dalla persona assicurata.

### Art. 33 Trattamento dei dati personali dell'assicurato

1. I dati personali e amministrativi raccolti sono necessari all'intermediario, a GMA SA e a Dextra per stilare un'offerta, negoziare la/le proposta/e per i prodotti d'assicurazione secondo la LCA e il/i contratto/i che ne consegue/conseguono e che regola/regolano i casi di sinistro. Tali dati serviranno per la valutazione dei rischi da assicurare, la gestione dei sinistri, così come per le procedure amministrative, statistiche e finanziarie relative alla/alle assicurazione/i contratta/e. Essi serviranno, inoltre, per le procedure amministrative e finanziarie tra l'intermediario, GMA SA e Dextra e/o il Groupe Mutuel, nella misura in cui quest'ultimo è delegatario di GMA SA per lo svolgimento di alcune attività d'amministrazione dell'assicurazione.
2. GMA SA, Dextra e/o il Groupe Mutuel, si riservano il diritto, qualora fosse necessario, di trasmettere i dati a terzi coinvolti nell'adempimento del contratto in Svizzera o all'estero, in modo particolare a società affiliate al Groupe Mutuel o da lui amministrate.
3. I dati personali e amministrativi sono generalmente conservati in formato elettronico e/o cartaceo e/o scannerizzati. Essi sono conservati per un lasso di tempo pari a quello previsto dalla legge, dalla gestione del contratto di assicurazione, dei sinistri, dei diritti di ricorso, di riscossione, di remunerazione dell'intermediario e/o da eventuali procedure litigiose tra GMA SA, Dextra, l'assicurato, l'intermediario o terzi.

### Art. 34 Giurisdizione e foro competente

Il foro giuridico di un'eventuale azione giudiziaria intentata contro GMA SA è quello del domicilio svizzero dell'assicurato o quello della sede dell'assicuratore.

### Art. 35 Diritto applicabile

Alla presente assicurazione si applicano le disposizioni della Legge Federale sul Contratto d'Assicurazione del 2 aprile 1908 (LCA), le disposizioni della Legge federale sulla sorveglianza delle imprese d'assicurazione del 17 dicembre 2004 e quelle della relativa Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private.